

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2012, n. 8-3274

Approvazione linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle attività culturali e dello spettacolo.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Premesso che:

– l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", così come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa", stabilisce che i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni dei criteri stessi;

– la Legge Regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) prevede all'articolo 4 che la Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, svolga in ambito culturale attività volte, ad esempio, al sostegno della valorizzazione e della promozione dei musei e del patrimonio culturale, della realizzazione di attività culturali, quali le esposizioni temporanee, i convegni, le celebrazioni storiche, nonché di iniziative quali la promozione della lettura e le attività collegate alla tutela dei beni librari;

– la Giunta Regionale ha provveduto con D.G.R. n. 48 - 12423 del 26/10/2009 ad approvare il Programma di attività della Direzione Cultura per il periodo 2009-2011 e le relative modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, rinviando a successivo provvedimento amministrativo l'adozione dei criteri generali per l'assegnazione dei contributi previsti dal Programma di attività medesimo e che l'Assessorato alla Cultura eroga annualmente contributi ai sensi della legge regionale sopra citata;

– con D.G.R. n. 9-603 del 15.09.2010 la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo cui la Direzione e i Settori dell'Assessorato alla Cultura hanno dovuto attenersi nella definizione delle istruttorie finalizzate ad erogare i contributi previsti dalla l.r. 58/78 per l'anno 2010;

preso atto che, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili e dell'esigenza di una loro attenta, razionale e oculata assegnazione, tale da garantire ricadute su tutto il territorio regionale e la presenza di un'ampia tipologia e pluralità di soggetti e di iniziative culturali, si rende opportuno e necessario confermare l'impianto complessivo delle linee di indirizzo contenute nella citata deliberazione, integrandole con opportune puntualizzazioni e approfondimenti concernenti in particolare la l.r. 58/1978 e, più in generale, le leggi regionali finalizzate all'assegnazione di contributi per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle attività culturali e dello spettacolo.

Visto:

– il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

– la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18;

– la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale).

Ritenuto opportuno, da parte della Giunta Regionale, allo scadere del precedente Programma di Attività 2009-2011 dell'Assessorato alla Cultura, predisporre e proporre per il triennio 2012 – 2014 un nuovo programma di attività che rechi, al proprio interno, precisi criteri e modalità per la concessione dei contributi;

considerato che tale piano è attualmente in fase di predisposizione;

ritenuto opportuno, in fase transitoria, definire delle linee di indirizzo che consentano alla Direzione e ai Settori di procedere all'assegnazione di contributi per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle attività culturali e dello spettacolo;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, e nelle more dell'approvazione del Programma di Attività dell'Assessorato alla Cultura per il triennio 2012-2014, le linee di indirizzo cui la Direzione e i Settori dell'Assessorato alla Cultura dovranno attenersi nella definizione delle istruttorie finalizzate ad assegnare i contributi previsti per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle attività culturali e dello spettacolo, così come illustrati nell'allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DELLO SPETTACOLO

Fatto salvo quanto previsto dalla citata normativa, per l'erogazione dei contributi ai sensi della L.R. n. 58/1978 e delle altre leggi finalizzate alla realizzazione di interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio e delle attività culturali sarà data priorità:

1. alle iniziative contraddistinte da grande rilievo ed esemplarità (anche tenendo conto del pubblico dell'anno precedente, del programma di ospitalità, della sostenibilità del bilancio), ai progetti (ivi comprese iniziative in fase di start up) connotati da incontestabili caratteri di eccellenza e unicità nel proprio ambito di attività, alle attività consolidate connotate da carattere di continuità, la cui interruzione potrebbe compromettere il positivo investimento culturale capitalizzato negli anni, nonché alle attività volte a recuperare e valorizzare il patrimonio culturale locale;
2. ai progetti che favoriscono la diffusione delle attività culturali sul territorio regionale e ai progetti che attivano reti e sinergie sul territorio stesso, che coinvolgono i diversi livelli istituzionali e i cui bilanci contemplanò una sostenibilità fondata su contributi assegnati da parte di una pluralità di soggetti, quali innanzitutto l'Unione Europea, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Fondazioni bancarie, gli Enti locali e gli sponsor privati, in particolare se la loro adesione è condizionata dalla presenza di un cofinanziamento regionale;
3. ai progetti che si rivolgono esplicitamente e in modo particolare a fasce di pubblico ritenute prioritarie (in particolare ai giovani) o che si svolgono in territori disagiati o comunque periferici e marginali rispetto ai consolidati circuiti della distribuzione culturale. In tal senso, attenzione dovrà essere riservata alle iniziative minori diffuse sul territorio regionale, che si ritiene possano essere di particolare interesse e capaci di avviare processi virtuosi di valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali.

In considerazione della limitatezza delle risorse disponibili e dell'esigenza di una loro attenta, razionale e oculata assegnazione, tale da garantire ricadute su tutto il territorio regionale e la presenza di un'ampia tipologia e pluralità di iniziative culturali, qualora un soggetto abbia presentato a uno stesso Settore, ai sensi della l.r. 58/1978, più istanze di contributo, è ammessa l'assegnazione di un solo contributo per uno solo dei progetti presentati, fatti salvi vincoli e impegni sanciti da specifiche convenzioni.

Saranno infine esclusi i progetti presentati da soggetti che abbiano presentato rilevanti problemi in fase di rendicontazione dell'ultima attività sostenuta da contributo regionale.

Indirizzi specifici settoriali.

Nei singoli Settori sottospecificati, oltre agli indirizzi di cui sopra e fatti salvi specifici obblighi e vincoli derivanti dalla normativa statale e regionale in materia, vengono individuate le seguenti priorità e linee di indirizzo:

Settore Musei e Patrimonio Culturale

Attività e progetti rivolti al raggiungimento degli standard museali.

Settore Spettacolo

Per i contributi ex l.r. 68/1980 e Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R (Regolamento regionale recante: nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68), come modificato dai regolamenti regionali 26 marzo 2007 n. 4/R e 14 aprile 2008, n. 4/R, vengono applicati gli elementi di valutazione individuati dall'art. 3 comma 1 del regolamento, che stabilisce che l'entità dei contributi viene determinata "sulla base di un'equilibrata valutazione del progetto artistico e del programma di attività per l'anno considerato e dell'attività realizzata nell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati risultanti dalla dichiarazione di cui al comma 5 e tenuto conto in particolare:

- a) della consistenza del nucleo artistico e tecnico;
- b) del numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri;
- c) degli investimenti e attività di produzione;
- d) del numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonché della diffusione dei propri spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi all'estero;
- e) dell'attività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti".

Per ciascuno degli elementi di valutazione sopra elencati vengono presi in considerazione in particolare i seguenti dati di misurazione:

- a) consistenza del nucleo artistico e tecnico: numero degli addetti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- b) numero delle giornate lavorative ed entità dei relativi oneri: numero di giornate di lavoro e relativi oneri versati;
- c) investimenti e attività di produzione: importo dei costi di allestimento;
- d) numero degli spettatori paganti presenti ai propri spettacoli nonché della diffusione dei propri spettacoli sul territorio regionale e nazionale e della partecipazione a stagioni, festival ed eventi all'estero: numero complessivo degli spettatori paganti e degli abbonati e numero delle repliche di propri spettacoli;
- e) attività di ospitalità in proprie stagioni e rassegne e del relativo numero di spettatori paganti: numero degli spettacoli ospiti e corrispondente numero di spettatori paganti.

Si sottolinea inoltre che il sostegno ai sensi dell'art. 6 è presupposto indispensabile per un eventuale assegnazione di contributo a progetti di Residenza Multidisciplinare di cui all'art. 8 del regolamento, che stabilisce infatti al comma 2 che può essere concesso un contributo per un progetto di Residenza a "una compagnia teatrale professionale, che beneficia da almeno un anno di un contributo regionale ai sensi dell'articolo 6".

Il comma 6 stabilisce inoltre che "La Regione sostiene il progetto di residenza per un triennio, rinnovabile una sola volta. Al termine del periodo massimo dei sei anni il sostegno regionale può essere ulteriormente concesso solo a fronte di un sostanziale e verificabile rinnovamento e sviluppo progettuale o territoriale della residenza".

Infine, l'art. 3 comma 3 precisa che "i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 8 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio con quote di pari importo per ciascuno dei tre anni, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale (...)"

Tale impostazione e l'uso stesso di una terminologia che indica per la Regione Piemonte la possibilità e non l'obbligo di un sostegno ai progetti di Residenza oltre la prima triennalità, porta a concludere che, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili sullo specifico capitolo di bilancio, negli anni 2011 e 2012 vengono sostenuti solo i progetti di residenza multidisciplinare il cui triennio sia già stato avviato negli anni precedenti. Non vengono pertanto sostenuti l'attivazione di nuove residenze e l'avvio di nuove triennalità di residenze già esistenti.

Settore Biblioteche, Archivi ed Istituti Culturali

Relativamente ai contributi finalizzati alla stampa di pubblicazioni di interesse regionale valgono i criteri di cui alla D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004.

Settore Soprintendenza Beni Librari

Valgono i vincoli derivanti da D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Legge n. 106/2004, D.P.R. n. 252/2006, D.M. 18.12.2007.